Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XVI

Roma, 20 luglio 2012

Al Segretario Generale
Camera di Commercio di Padova
Piazza Insurrezione 1A
35137 PADOVA PD

e p.c.
All' UNIONCAMERE
Piazza Sallustio 21
00187 ROMA RM

Prot. n. 65233
Rif. Prot. Entrata n. **42988 – 42980**
Allegati:
Risposta a Note del 11.04.2012 prot. 8591 e prot. 8589

OGGETTO: Quesiti diversi modalità di applicazione art. 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010

Con le note in oggetto la CCIAA di Padova chiede di conoscere:

a) se la riduzione proporzionale prevista dalla seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010 vada operata prendendo in considerazione il valore medio del fondo riferito al complesso del personale non dirigente ovvero se risulti praticabile applicare la riduzione facendo riferimento al valore medio calcolato separatamente per ciascuna area di inquadramento;
b) se le risorse ex art. 16, commi 4-5 della legge n. 111/2011 vadano considerate o meno nel limite previsto dall'art. 9 comma 2-bis della legge n. 122/2010;
c) se le economie derivanti dall'attribuzione di progressioni economiche orizzontali ai soli fini giuridici in applicazione dell'art. 9 comma 21 della legge n. 122/2010 possano essere destinate ad altri impieghi nell'ambito del fondo delle risorse decentrate.

Con riferimento al primo quesito la CCIAA di Padova argomenta in particolare che le due metodologie all'attenzione conducono a risultati finanziari differenti, atteso il differente peso economico di assorbimento del Fondo da parte del personale cessato in posizioni economiche più elevate (ad esempio personale di categoria D) rispetto posizioni meno elevate (ad esempio personale di categoria B).

Al riguardo si rappresenta che entrambe le soluzioni proposte costituiscono una interpretazione estensiva non contemplata dalla circolare n. 12/2011 di questa Ragioneria Generale dello Stato. Tale circolare infatti non prende in considerazione i valori medi del fondo ma stabilisce, peraltro tassativamente, che il fondo per la contrattazione integrativa nel suo complesso vada ridotto della medesima percentuale osservata a seguito della riduzione del personale, percentuale che deve essere quantificata utilizzando il cosiddetto "metodo della semisomma", anche questo riferito al complesso del personale.

Con riferimento al secondo quesito la Camera di Commercio di Padova chiede di conoscere se la quota destinabile alla contrattazione integrativa delle economie aggiuntive effettivamente realizzate in applicazione dell'art. 16 commi 4 e 5 della legge n. 111/2011 di conversione del DL n. 98/2011 possa costituire risorsa del Fondo non soggetta al limite previsto dall'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 16 della legge 111/2011, prevede ai commi 4 e seguenti una specifica disciplina volta a disegnare: **1.** l'istituto delle "economie aggiuntive effettivamente realizzate", **2.** la quota di tali economie conseguentemente destinabile alla contrattazione integrativa; **3.** un vincolo di destinazione di parte di tali risorse per le voci di premialità differenziata. Tale disciplina prevede in particolare, nel rispetto di quanto indicato dalla circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 11.11.2011, un ciclo di programmazione, realizzazione, verifiche a consuntivo così individuato:

- adozione entro il 31.03 di ogni anno di un piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, insieme ad altre fattispecie, con specifica esplicitazione della spesa da sostenere annualmente a legislazione vigente per ciascuna delle voci interessate nonché dei correlati obiettivi di risparmio sia in termine fisico che finanziario;
- consuntivazione e relativa certificazione da parte degli organi competenti, alla luce della programmazione di cui all'alinea precedente, delle eventuali economie effettivamente realizzate in ciascuna annualità rispetto alla precedente; economie peraltro aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (correttamente la Camera di Commercio individua nei risparmi per gettoni di presenza ed altri forme di risparmio determinate da disposti normativi in essere come non rilevanti ai fini dell'istituto in esame);
- destinazione fino ad un limite del 50% delle somme di cui al precedente alinea al fondo per la contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello di consuntivazione;
- destinazione del 50% delle somme di cui al precedente alinea alle finalità disposte dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (valutazioni premiali differenziate).

Tale disposto normativo, in conclusione, induce ad evidenziare:

i. che esso non vada considerato nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (limite 2010 ed ulteriore automatica riduzione proporzionale alla riduzione del personale); infatti con la legge n. 122/2010, il legislatore ha posto severi limiti alla crescita della spesa del personale laddove con la successiva legge n. 111/2011 è intervenuto con una norma di risparmio destinata solo in parte (cioè almeno per il 50%) alla riduzione della spesa e per la restante quota a forme di incentivazione legate alla contrattazione collettiva integrativa; va infatti considerato come

   1. la lettura comparata e cronologica delle due norme

   2. l'esplicita e puntuale attenzione posta ai vincoli di programmazione, consuntivazione, certificazione dei risparmi aggiuntivi realmente conseguiti

   3. la disponibilità delle risorse alla contrattazione integrativa solo successivamente a tale certificazione

   4. ed infine la parziale ma stringente finalizzazione delle risorse ad obiettivi di valutazione differenziata

   lasciano intendere chiaramente come le due norme, pur essendo entrambe finalizzate alla riduzione della spesa, agiscano con strumenti differenti che, con riferimento al disposto più recente, risulterebbero di fatto vanificati in una lettura restrittiva a favore del vincolo indicato dalla norma precedente;

ii. l'esplicita attenzione del legislatore al percorso di programmazione e certificazione a consuntivo dei risparmi analizzati unitamente alla considerazione che "*Le risorse ... sono utilizzabili solo se a consuntivo é accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste*" induce a considerare che i risparmi di ciascun anno siano da valutarsi rispetto alla spesa a consuntivo dell'anno precedente; ciò implica che le relative destinazioni concordate in sede di contrattazione integrativa debbano essere di natura variabile anche per le quote differenti da quelle previste per la premialità differenziata disegnata dal decreto legislativo 150/2009;

iii. non pare allo stato rispondere alle stringenti previsioni sopra elencate l'affermazione che la Camera di Commercio di Padova abbia "*già realizzato risparmi ulteriori […] economie aggiuntive che per effetto dell'art. 16, commi 4 e 5 del DL 98/2011, possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa*"; infatti il ciclo di programmazione/valutazione sopra ricordato consente la progettazione di interventi di risparmio aggiuntivi rispetto alle economie previste dalla legislazione vigente solo a partire dal triennio 2012-2014; anche qualora la Camera di Commercio di Padova avesse adottato a questo scopo un programma triennale entro il 31 marzo 2012, la consuntivazione e certificazione dei risparmi aggiuntivi effettivamente realizzati e nel rigoroso rispetto delle indicazioni sin qui riportate potrebbe incrementare le risorse della contrattazione integrativa unicamente dal 2013 con la necessità peraltro stringente di contrattare ex-ante l'applicazione dei criteri di premialità differenziata precisati dall'art. 19 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Con riferimento al <u>terzo quesito</u> la Camera di Commercio di Padova chiede di conoscere se i risparmi realizzati mediante l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali ai soli fini giuridici in applicazione dell'art. 9 comma 21 della legge n. 122/2010 possano essere altrimenti utilizzati. Giova a questo fine richiamare testualmente quanto tassativamente disposto a pagina 7 delle circolare n. 12/2011 di questa Ragioneria Generale dello Stato:

> "*Si aggiunge che, in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività*".

Il passaggio "rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013" indica chiaramente come le economie quesite non possono essere utilizzate in alcuna forma né nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa né all'esterno di esso ma debbano piuttosto unicamente contribuire al miglioramento dei saldi di bilancio dell'amministrazione.

L'Ispettore Generale Capo
(F.to)